

**TESTO IN VIGORE DAL 01/01/2007, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21
DEL 19 FEBBRAIO 2007**

**COMUNE DI UDINE
SERVIZIO ENTRATE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione, soggetti passivi e presupposto d'imposta

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli immobili compresi nel territorio comunale.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, e la sua applicazione è estesa a tutti gli immobili compresi nel territorio comunale.

ART. 3

Soggetti passivi dell'imposta

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, anche se residente all'estero, sia proprietario di immobili, ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso,

abitazione, enfiteusi e superficie, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ("strumentali"), il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/92.

2. Per gli immobili ubicati lungo il confine di più comuni, l'imposta è dovuta al Comune nella cui giurisdizione insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile.

CAPO II

Definizione oggetti d'imposta

ART. 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 504/92.

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (N.C.E.U.), considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto

all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerate in ogni caso aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui al precedente comma e tenuto conto, peraltro, degli indici di fabbricabilità fondiaria con riferimento al primo gennaio dell'anno di imposizione.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.

CAPO III

Determinazione base imponibile e aliquota - Terreni agricoli condotti direttamente

ART. 6

Base imponibile ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92

1. Ai fini della liquidazione dell'imposta, la base imponibile è costituita dal valore degli immobili come descritti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

2. Il valore imponibile degli immobili è determinato secondo le regole seguenti:

a) FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Conseguentemente, le rendite catastali risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo, rivalutate del 5 per cento sono moltiplicate per un coefficiente pari a:

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi ed i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A/10 e gruppo catastale D, ad eccezione per quest'ultimo gruppo, di quelli non iscritti in catasto, direttamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati);
- 34 per i negozi e botteghe (categoria catastale C/1);
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B.

b) AREE FABBRICABILI

La base imponibile dell'area fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92.

Nella determinazione del valore si dovrà tenere conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori d'adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato nella vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee, con delibera della Giunta Comunale avente effetto dall'anno solare successivo a quello della sua adozione, i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, , non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le aree fabbricabili risulti versata nei termini sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con la predetta delibera giuntale.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3 del D.P.R. 380 del 2001 comma 1, lettere c), d) ed e) (stessi commi del previgente art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457) la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

c) TERRENI AGRICOLI

La base imponibile dei terreni agricoli è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'art. 3 della L. 662/1996 e moltiplicato per 75. Sono considerati, altresì, agricoli, ancorchè edificabili a norma delle vigenti norme urbanistiche, i terreni di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

3. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento pubblicati annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi, al lordo delle quote di ammortamento, verificatisi nel periodo di possesso. Per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione si assume quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

Il suddetto criterio di determinazione di valore per gli immobili "sforniti di rendita" è vincolante e deve essere seguito fino alla fine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure viene annotata negli atti catastali la "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

A decorrere dall'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata attribuita la rendita oppure è stata messa "in atti catastali" la "rendita proposta", il valore dei fabbricati deve essere determinato non più sulla base dei costi contabilizzati, bensì della capitalizzazione della rendita catastale, senza dover dar luogo ad eventuali conguagli sulle annualità pregresse. Quest'ultimo criterio di determinazione del valore si rende applicabile anche agli immobili ("posseduti nell'esercizio d'impresa, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita") di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono espletare la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con

conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (art. 58, comma 1, lettera b, D. Lgs. 446/97).

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume, ai fini della quantificazione della base imponibile, la rendita determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, come stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 13 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale rendita, ai fini della quantificazione del valore, va moltiplicata per cento, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nelle categorie A/10 e C/1, oppure nel gruppo D, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita il fabbricato è assimilato ad una abitazione.

In tale caso la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva del fabbricato e la misura convenzionale di un vano medio abitativo che si assume pari a metri quadrati 14 (quattordici). Per la determinazione della base imponibile si applica il moltiplicatore stabilito per le abitazioni; la tariffa d'estimo da utilizzare è quella di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, a prescindere dal gruppo o categoria catastale di appartenenza.

ART. 6-bis (*)

(*) *Articolo abrogato*

ART. 7

Aliquota

1. L'aliquota, in misura unica o differenziata fra il 4 ed il 7 per mille, è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme per la deliberazione del bilancio di previsione salvo differimento legislativo di termini, tenuto conto delle necessità di bilancio e dei criteri di equità fiscale. L' aliquota stessa può essere diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi

non locati; l'aliquota potrà essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La deliberazione consiliare di cui al comma precedente è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D. Lgs. n. 446/97.

ART. 8

Terreni agricoli condotti direttamente

1. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale purché dai medesimi condotti, si applicano le particolari agevolazioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 504/92.

2. Agli effetti dell'applicazione del comma 1, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali, tenuti dall'Ente Previdenziale, previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo, come stabilito dall' art. 58, comma 2, del D. Lgs. 446/97.

3. La disposizione di cui al precedente comma ha carattere interpretativo, ed esplica i suoi effetti anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO IV

Comunicazioni, dichiarazioni, denunce e versamenti

ART. 9

Comunicazione di possesso di immobili, variazioni o cessazioni

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l) del D. Lgs. 446/97, i soggetti passivi devono comunicare al Comune, utilizzando di preferenza apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, entro 90 giorni dalla data di registrazione fiscale dell'atto traslativo o

costitutivo della proprietà o diritto reale, il possesso di immobili ubicati nel territorio comunale. La comunicazione può essere resa anche da soggetto diverso dal contribuente munito di delega o procura.

2. La dichiarazione I.C.I. presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 504/92, assolve comunque l'obbligo di presentazione della comunicazione, purché resa entro i termini previsti per la comunicazione stessa.

3. La comunicazione è sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. In caso di mancata sottoscrizione, il Servizio Tributi del Comune invita il soggetto presentatore a regolarizzare l'atto entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione. In difetto di ottemperanza, la comunicazione si considera omessa con applicazione delle sanzioni di cui al comma 13.

4. Per gli immobili di cui all'art. 1117, numero 2), del Codice Civile, oggetto di proprietà comune e costituiti in unità immobiliari autonome, la comunicazione deve essere resa dall'amministratore del condominio, ovvero, in mancanza di questi o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza degli altri comproprietari.

5. Per gli atti di trasferimento della proprietà a titolo oneroso o gratuito, la comunicazione di cui al comma 1 può essere prodotta dalla sola parte acquirente se accompagnata dal relativo rogito notarile. In tale ipotesi, la parte cedente è esonerata dall'obbligo di comunicazione.

6. La comunicazione relativa alle aree fabbricabili deve indicare specificatamente gli estremi catastali con relativa superficie, la destinazione d'uso del suolo, l'indice di fabbricabilità fondiaria in base alle vigenti norme urbanistiche. In caso di omessa indicazione, anche di uno solo dei suddetti elementi, il contribuente è tenuto a regolarizzare la comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di omessa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale. Scaduto tale termine, senza che sia avvenuta tale regolarizzazione, la comunicazione si considera omessa.

7. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92.

8. La comunicazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi indicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le variazioni intervenute, ovvero la cessazione o modificazione di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla registrazione fiscale dell'atto da cui deriva la modificazione stessa.

9. In particolare vi è l'obbligo di inviare la comunicazione di cui al precedente comma ed entro lo stesso termine, qualora sugli immobili sia stato costituito o estinto un diritto reale di

godimento (usufrutto, uso, abitazione), oppure gli immobili abbiano acquistato o perduto il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI, o gli immobili medesimi abbiano mutato le caratteristiche intrinseche (ad es. modifiche strutturali, cambio destinazione d'uso, fabbricati divenuti inagibili o inabitabili).

10. Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sull'immobile, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di trasmettere comunicazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari, salvo che ciascun contitolare provveda direttamente a comunicare la propria quota spettante.

11. La comunicazione di possesso di immobili, le variazioni e le cessazioni, devono essere presentate anche dai contribuenti residenti all'estero, se questi possiedono immobili nel territorio comunale. Per essi il termine di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a giorni 120.

12. La dichiarazione già presentata per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni nella consistenza o soggettività passiva degli immobili, per le quali si dovrà provvedere ai sensi dei precedenti commi.

13. Per l'omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa di lire 200.000 (103,29 euro) per ciascuna unità immobiliare, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 4) del D.Lgs. 446/97.

14. *abrogato*

15. *abrogato*

16. *abrogato*

17. Il presente articolo trova applicazione per gli atti di acquisto, di vendita e di altre modificazioni della soggettività passiva di immobili intercorsi fino al 31.12.2006.

ART. 9 - bis

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs 446 del 1997 e del comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223 del 2006, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per gli atti di acquisto, vendita e di altre modificazioni della soggettività passiva degli immobili, intervenuti a decorrere dal 01/01/2007, e' soppresso l'obbligo di dichiarazione/comunicazione nei casi in cui trovano applicazione le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs 463 del 1997 concernenti la disciplina del modello unico

informatico ad esclusione degli atti di acquisto, vendita ed altre modificazioni della soggettività passiva riguardanti aree edificabili ed immobili di interesse storico ed artistico.

2. Restano fermi, inoltre, gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione ed esenzione dell'imposta.

ART. 10

Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/1992 con le modalità e termini di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i) del D. Lgs. 446/97, si considerano comunque regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché tempestivi e corrispondenti all'imposta dovuta al comune per l'immobile oggetto d'imposizione.

3. *abrogato*

4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato D. Lgs. n. 504/92, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e proporzionalmente alla quota di appartenenza; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Per detta fattispecie il tributo deve essere assolto da un solo soggetto passivo, per cui il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato dal contribuente il cui possesso si è protratto per un periodo maggiore di giorni. A parità di giorni di possesso l'imposta potrà essere versata dal cedente o dall'acquirente essendo responsabili in solido del debito d'imposta relativo al mese oggetto del trasferimento.

5. *abrogato*

6. *abrogato*

7. Per gli immobili soggetti a procedure concorsuali, si applicano le disposizioni di cui all' art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/92.

8. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'I.C.I., in unica soluzione, entro la scadenza del mese di dicembre con applicazione degli interessi nella misura del tre per cento ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge 24 marzo 1993, n. 75, da determinarsi a cura del contribuente sull'ammontare della prima rata.

9. In applicazione della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, in sostituzione dell'agente della riscossione, i versamenti dell'I.C.I., sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, sono effettuati dai contribuenti su apposito conto corrente postale

intestato all'istituto bancario tesoriere del Comune, ovvero in forma diretta presso gli sportelli dell'istituto medesimo e degli istituti di credito con esso convenzionati. Le modalità di pagamento del tributo, di cui al paragrafo precedente non possono comportare alcun onere per il contribuente, ad eccezione dei diritti spettanti al servizio postale secondo le vigenti norme. Sono altresì ammessi i versamenti effettuati attraverso il sito internet del Comune di Udine. La Giunta Comunale potrà stabilire ulteriori forme aggiuntive o sostitutive di pagamento elettronico. E' riservata al Comune la facoltà di affidare al concessionario del servizio di riscossione il recupero coattivo del tributo mediante ruolo in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO II

DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

CAPO I

Detrazioni d'imposta

ART. 11

Detrazioni per l'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ha diritto ad una detrazione d'imposta fissa annua nella misura e con i criteri d'imputazione previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima detrazione spetta altresì ai cittadini italiani residenti all'estero per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, della legge 24 marzo 1993, n. 75.

2. Con la medesima deliberazione indicata nell'art. 7 del presente regolamento potranno essere stabilite le eventuali maggiori detrazioni rispetto a quelle stabilite dalla legge, nonché, in alternativa, la percentuale di riduzione d'imposta applicabile al possessore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dal comma 3 del citato articolo 8 del D. Lgs. N. 504/92, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

3. Ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D. Lgs. 446/97, è data facoltà al Comune di incrementare la detrazione fino ad € 258,23, e comunque fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

4. La domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2 dovrà essere presentata tenendo conto dei criteri e delle modalità applicative che saranno stabilite in sede di determinazione delle aliquote. Poiché il beneficio della maggiore detrazione esplica la sua efficacia solo per l'anno nel corso del quale è richiesto, la domanda per ottenere l'agevolazione d'imposta per gli anni successivi dovrà essere ripetuta tenendo conto dei criteri e delle modalità applicative che annualmente saranno stabiliti dal consiglio comunale.

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 446/97, le unità immobiliari destinate ad abitazione, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado sono equiparate, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, alle abitazioni principali di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92. L'equiparazione opera a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia la propria dimora e la residenza anagrafica.

6. Il consiglio comunale, con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote, può prevedere, compatibilmente con l'equilibrio di bilancio, l'estensione ai contribuenti di cui al comma precedente, della detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale.

7. Agli effetti dell'applicazione della detrazione d'imposta di cui ai commi 1, 2, e 3, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone ai sensi dell'art. 3, comma 56, L. 662/96. Il consiglio comunale può subordinare l'applicazione del presente comma a parametri reddituali dei soggetti passivi.

CAPO II

Riduzioni ed esenzioni

ART. 12

Riduzione di imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati l'imposta è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 446/97, la riduzione dell'imposta di cui al precedente comma spetta per gli edifici diroccati, pericolanti o fatiscenti, il cui stato di degrado fisico non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 380 del 2001, ma solamente con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
3. L'accertamento della condizione di inagibilità o inabilità di cui al comma precedente relativa al fabbricato oggetto di imposizione e la connessa certificazione è di competenza del Dipartimento Territorio ed Ambiente, che vi provvede su istanza del proprietario e con perizia a carico di questi.
4. L'accertamento di cui al comma precedente può essere surrogato da autocertificazione resa dall'interessato a sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 2000 nella quale dichiara la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2).
5. L'applicazione dell'imposta ridotta di cui al primo comma decorre dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune o dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non è ammesso rimborso per i periodi antecedenti.

ART. 13

Variazioni di aliquota

1. Riduzione di aliquota per l'abitazione principale:
 - Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito nella legge 24/10/1996, n. 556, il Comune, con la medesima deliberazione indicata nell'art. 7 del presente regolamento, potrà applicare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per

mille, in favore delle persone fisiche nonché dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

- L'agevolazione di cui al precedente periodo potrà essere estesa altresì all'abitazione locata con atto fiscalmente registrato ad un soggetto il quale la utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 4 della citata legge 556/96. In tal caso dovrà essere adottato apposito provvedimento consiliare entro i termini previsti per deliberare le aliquote.

- In sede di approvazione dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti periodi, il comune, oltre ad assicurare l'equilibrio del bilancio, deve anche garantire il gettito d'imposta ottenuto nell'esercizio precedente.

1-bis. Modificazioni di aliquota ex L. 431/98.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il Comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio:

a) un'aliquota più favorevole, anche in deroga al limite minimo stabilito annualmente per l'abitazione principale, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

b) una maggiorazione di aliquota, anche in deroga al limite massimo consentito dalla normativa vigente, in misura non superiore al due per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Per l'applicazione delle eventuali aliquote agevolate o maggiorate, da determinarsi annualmente entro i termini per l'approvazione del bilancio - dal Consiglio comunale, si osservano, in quanto compatibili, le condizioni ed i criteri stabiliti dalla legge 431/98, dal D.M. 7 giugno 1999, e successive disposizioni ed istruzioni ministeriali in merito.

2. Modificazione di aliquota per altri fabbricati:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Comune ha facoltà di fissare un'aliquota agevolata dell'I.C.I., anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro

storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa adozione di apposito provvedimento ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

- Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune può stabilire una aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

3. Nell'ambito della deliberazione annuale delle aliquote e delle eventuali maggiorazioni delle detrazioni d'imposta, il Consiglio Comunale determina le modalità ed i termini degli adempimenti dei contribuenti al fine del riconoscimento delle agevolazioni deliberate.

ART. 14

Esenzioni generali

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992 nonché quelli di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio, ai sensi dell'art. 4 del citato D. Lgs. 504/92.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 15

Esenzione per gli enti non commerciali

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, l'esenzione dall'I.C.I. , prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. N. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, competete soltanto per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 , comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto).

1 bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2. L'esenzione di cui al presente articolo si applica a condizione che sussista identità tra soggetto possessore ed utilizzatore dell'immobile.

ART. 15-bis

Agevolazioni in favore delle ONLUS

1. Gli immobili posseduti ed utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale, sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 460/97.

2. L'esenzione è subordinata all'iscrizione dell'anagrafe unica prevista dall'art. 11 del citato D.Lgs. 460/97 e viene riconosciuta a condizione che sussista identità tra soggetto possessore ed utilizzatore dell'immobile ove si svolge l'attività istituzionale.

3. L'esenzione spetta a decorrere dalla data della richiesta al Comune e per il periodo di tempo nel corso del quale permane l'utilizzo del bene ad attività istituzionale. Il mancato utilizzo dell'immobile da parte del soggetto passivo determina il venir meno delle condizioni di esonero, da comunicarsi al Comune entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto si procederà al recupero dell'imposta comunale con applicazione delle relative sanzioni ed interessi per il periodo dell'indebito beneficio di esonero.

4. Le suddette agevolazioni sono estese anche agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come previsto dal citato art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/97.

ART. 16

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 446/97.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni del tributo oggetto del presente regolamento, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale oppure, anche se non ubicati nell'ambito dello stesso edificio, sia destinato ed utilizzato al servizio dell'abitazione principale.
3. Ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni, restano escluse le pertinenze di cui al comma 2, distintamente iscritte in catasto, che risultino locate.
4. Resta confermato che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Pertanto la detrazione stabilita dall'art. 8 del D. Lgs. 504/92, e successive modificazioni, spetta soltanto per l'abitazione principale e l'eventuale eccedenza della detrazione spettante per l'abitazione principale può essere dedotta dall'imposta dovuta per le pertinenze fino a concorrenza dell'ammontare della detrazione stessa.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Ater, a condizione che gli assegnatari ivi residenti abbiano contestualmente dimora e residenza anagrafica.

Art. 16 - bis

Agevolazioni in materia di classamento catastale ex art. 1. commi 336 e 337 L. 311/2004

1. I titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali

possono aderire alla definizione agevolata dell'inadempimento tributario commesso negli anni pregressi per aver effettuato il versamento dell'imposta sulla base di una rendita catastale non conforme alle reali caratteristiche tipologiche dell'immobile:

a) presentando, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2007:

1. all'Agenzia del Territorio, gli atti di attribuzione o aggiornamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19.04.1994 n. 701,
2. al Comune di Udine Servizio Entrate, copia della ricevuta di accatastamento, rilasciata dall'Agenzia del Territorio, con allegata copia della denuncia catastale, predisposta con software DOCFA, timbrata e firmata dal professionista che ha redatto gli elaborati;

b) versando, entro 30 giorni dall'istanza di cui al punto a) 1, per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, la sola imposta, con l'esclusione di sanzioni ed interessi, relativamente agli anni di imposta interessati e non prescritti; l'imposta da versare, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, è calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero sul maggiore imponibile nel caso di aggiornamento della rendita preesistente;

c) comunicando al Servizio Entrate, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera b ed utilizzando l'apposito modulo, di aderire alla definizione agevolata dell'inadempimento tributario allegando fotocopia dell'avvenuto versamento ed indicando la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

2. La definizione agevolata dell'inadempimento tributario di ogni anno di imposta pregresso, si perfeziona con il versamento dell'imposta dovuta entro i termini di cui al precedente comma 1, lettera b).

3. In caso di insufficiente od omesso versamento, il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata dell'inadempimento tributario e il Servizio Entrate provvede all'emissione di avviso di accertamento sulle maggiori somme dovute, con applicazione di sanzioni ed interessi.

ART. 17

Rimborsi di imposta per le aree divenute inedificabili.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 446/97, per le aree già fabbricabili che abbiano perduto il requisito dell'edificabilità, il contribuente ha diritto al rimborso della maggior somma versata a fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato applicando le disposizioni di

cui al comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e pagata sul valore determinato ai sensi del comma 5 del medesimo art. 5.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è disposto su specifica richiesta del soggetto passivo, per un massimo di 3 annualità e può essere richiesto entro il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui e' divenuto definitivo il vincolo di inedificabilità.

3. Sulle somme versate in eccedenza competono gli interessi previsti dalla normativa vigente.

4. Il diritto al rimborso compete al contribuente a condizione che sulle aree interessate non sia iniziata o intervenuta alcuna opera di qualsiasi natura, né siano stati intrapresi dal soggetto passivo azioni legali, ricorsi o quant'altro avverso l'atto amministrativo di apposizione del vincolo, il quale dev'essere divenuto definitivo.

TITOLO III

CONTROLLO E VERIFICHE, LIQUIDAZIONI, ACCERTAMENTI, RIMBORSI, CONTENZIOSO, NORME SANZIONATORIE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I

Attività di controllo e verifica, liquidazioni ed accertamenti

ART. 18

Attività di controllo e verifica

1. Il Comune controlla le dichiarazioni, le denunce presentate nonché le comunicazioni inviate ai sensi del previgente art. 9 e dell'art. 9 bis del presente regolamento.

2. *abrogato*

3. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 19

Accertamenti

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta comunale sugli immobili, il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni tributarie commesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. A partire dalla medesima data, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del D. Lgs. 446/97, non operano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 4 e 5, primo periodo, art. 11, commi 1 e 2, art. 14, comma 2, e art. 16, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
3. L'attività di accertamento dei casi di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento rimane soggetta alle disposizioni di legge vigenti all'epoca in cui è insorta l'obbligazione tributaria.
4. *abrogato*
5. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in materia di accertamento trovano applicazione i commi 161, 162 dell'articolo 1 della medesima legge.

ART. 19 - bis

Rateazione versamenti

1. Qualora l'ammontare dell'accertamento sia inferiore, per ogni anno di riferimento, ad € 2.582,28 il contribuente ha facoltà di chiedere l'effettuazione del versamento rateale di pari importo in un massimo di quattro rate bimestrali.
2. Se l'ammontare annuo dovuto è compreso tra i 2.582,28 e i 51.645,69, il versamento rateale può essere eseguito in otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano gli € 51.645,69.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di liquidazione e/o accertamento in rettifica o d'ufficio.
4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di versamento della prima rata fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per le somme dovute in forma rateale il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, previa sottoscrizione di apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al Comune. La fidejussione deve riportare le condizioni di cui al presente articolo.

6. Qualora il contribuente non effettui il pagamento anche di una sola rata, decade dal beneficio della rateazione e l'Amministrazione comunale procede al recupero del credito residuo in unica soluzione escludendo la garanzia prestata.

CAPO II

Accertamento con adesione, rimborsi e contenzioso

ART. 20

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m), si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nell'apposito regolamento comunale in materia.

2. L'accertamento con adesione di cui al precedente comma è applicabile anche all'imposta dovuta per il periodo antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 21

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine fissato dalla normativa vigente, tale termine decorre dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Qualora il diritto alla restituzione dipenda dall'esito di un procedimento contenzioso, la data di decorrenza del termine decadenziale per la richiesta di rimborso è quella del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il ricorso.

2. *abrogato*

3. *abrogato*

4. Sulle somme dovute in restituzione spettano gli interessi, nella misura indicata dalla normativa vigente.

5. Nei casi di controversia fra contribuenti che abbiano provveduto al pagamento dell'imposta secondo le disposizioni di cui ai commi 2 dell'art. 10, l'eventuale rimborso può essere richiesto soltanto dall'unico soggetto che ha effettuato il versamento anche per conto del contitolare o contitolari.

6. E' riconosciuto il diritto al rimborso, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Udine per immobili ubicati in comune diverso, a fronte di azioni di accertamento o recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. In tale caso il rimborso può essere effettuato tra Enti, previo assenso del contribuente a favore del Comune competente e a condizione che il contribuente stesso risulti in regola con i pagamenti relativi agli immobili posseduti nel Comune di Udine. L'importo spettante a titolo di rimborso verrà accreditato direttamente al Comune creditore, ovvero al Concessionario del Servizio di Riscossione, senza computo di interessi.

7. *abrogato*

ART. 22

Contenzioso

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo (cartella di pagamento ed avviso di mora), il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla giurisdizione tributaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III
Norme sanzionatorie

ART. 23

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni di norme tributarie verificatesi anteriormente al 1° aprile 1998 si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 504/92, qualora più favorevoli per il contribuente. Alle violazioni verificatesi dalla suddetta data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nonché la disciplina recata dai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, in quanto compatibile.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione di cui al comma precedente non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta alle relative scadenze, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97. Il contribuente soggiace alla stessa sanzione anche quando la maggiore imposta, dovuta in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo, sia rilevata in sede di controllo della dichiarazione o del bollettino di versamento del tributo.
4. Limitatamente all'anno 1999, l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, relative alle variazioni intervenute nel 1998, è soggetta alla sanzione stabilita dall'art. 14 del D. Lgs. 473/97.
5. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a comune o concessionario diverso da quello competente a norma del comma 3 dell'art. 13 del citato D. Lgs. 471/97.
6. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 472/97, anche per le violazioni precedenti all'entrata in vigore della norma citata, in applicazione dell'art. 3, comma 3, del medesimo D. Lgs. 472/97.
7. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso alle commissioni tributarie secondo le disposizioni del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 472/97.
8. L'atto di contestazione della violazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 472/97, ovvero l'atto di irrogazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto legislativo, devono essere notificati, a pena

di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione stessa, anche se dalla stessa non discende l'obbligo di corrispondere l'imposta od una maggiore imposta.

ART. 24

Ravvedimento operoso

1. Quando il versamento del tributo viene effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo edittale a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97. La sanzione sarà invece ridotta ad un quinto del minimo, se il versamento è eseguito entro un anno dal termine previsto.
2. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ai sensi del comma 2 del citato art. 13.
3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel 1998, da effettuarsi nei termini previsti dal successivo art. 30, si rende applicabile la sanzione ridotta di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 472/97.
4. Eventuali riduzioni delle sanzioni possono riguardare altre fattispecie di infrazioni e trovano allocazione nelle disposizioni di cui al predetto art. 13 del D. Lgs. 472/97.

ART. 25 (*)

(*) *Articolo abrogato*

CAPO IV

Differimento di termini ed incentivi al personale

ART. 26

Differimento di termini

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del D. Lgs. 446/97, per l'imposta riferita alle persone decedute nell'anno di imposizione e per gli eredi, i termini di versamento vengono differiti un anno dalla data del decesso.

2. *abrogato*

ART. 27

Incentivi al personale addetto alla gestione del tributo

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 446/97, al personale addetto alla gestione del tributo vengono attribuiti compensi incentivanti in relazione alla realizzazione di particolari programmi di lavoro, progetti obiettivo e comunque in base ai risultati ottenuti nell'attività di controllo.

2. Tali compensi sono definiti in sede di contrattazione decentrata, in deroga alle modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro, al fine di valorizzare le capacità dei dipendenti e premiare l'efficienza del servizio.

CAPO V

Norme finali e transitorie

ART. 28

Visto di esecutività sui ruoli e contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative

1. Il visto di esecutività sui ruoli coattivi relativi alla riscossione del tributo, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora è apposto dal funzionario responsabile della relativa

gestione ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 52, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 446/97.

2. La contestazione delle violazioni riguardanti l'applicazione del tributo, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni amministrative, viene effettuata dal suddetto funzionario responsabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29 (*)

(*) *Articolo abrogato*

ART. 30 (*)

(*) *Articolo abrogato*

ART. 31 (*)

(*) *Articolo abrogato*

ART. 31-bis (*)

(*) *Articolo abrogato*

ART. 31-ter (*)

(*) *Articolo abrogato*

ART. 32

Norme finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. *abrogato*

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 504/92, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle istruzioni ed alle circolari ministeriali in materia di I.C.I..